

Cron. 903/2022

RGF 27/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 6 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

ANTONIO MANCUSO (CF MNCNTN68P05D236L) nato a Cutro il 05/9/1968 e residente in Suzzara (MN), Via A. Cervi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. AFFINI FILIPPO (CF FFNFPP72L15L020J), con domicilio eletto in Mantova, via Poma n. 24 presso lo studio del difensore

nei confronti di

S.G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F.02735930345) con sede legale in Borgo Val Di Taro (PR) - Via Imbriani 14/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Lerosé Antonio con domicilio in Borgo Val di Taro (PR), Via Libertà n. 5;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



letto il ricorso proposto da ANTONIO MANCUSO per la dichiarazione di fallimento di S.G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;

considerato che l' amministratore unico non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f., nonostante la regolarità della notifica eseguita mediante deposito presso la Casa comunale ex art. 15 l.f. in data 01/03/2022, stante l'inoperatività della casella PEC della società, nonché avendo l'ufficiale giudiziario rilevato quanto segue presso la sede risultante dal Registro delle Imprese:

*non avendo intervenuto nelle dette Società delimitate si
allontanano le informazioni relative all'indirizzo in relazione
e depositate dopo l'ultimo in data 01/03/2022 presso la Casa Comunale di
Parma, del 01/03/2022*

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in BORGO VAL DI TARO, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente *"le seguenti attività: esecuzione di lavori edili in genere, sia civili che industriali, sia direttamente che mediante l'assunzione di appalti pubblici e privati; l'acquisto, la ristrutturazione e la vendita di immobili"*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;



- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'istante per euro 1.108,74 netti risultanti dalle buste paga e da quella nei confronti dell'erario per euro 1.617.521,40;

considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F. e che nessun bilancio risulta depositato presso la Camera di Commercio, nonostante la sua costituzione risalga al 2014;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante che, seppur di modesto ammontare, non è stato onorato, dalla presenza di debiti consistenti nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la sostanziale inattività della società, non rinvenuta presso la sede legale risultante dalla visura, come attestato dall'Ufficiale giudiziario;

ritenuto di indicare come curatore il dott. PIETRO BORASCHI, con studio in Fornovo di Taro (PR), via Monsignor Giuseppe Malpeli n.



19/2, che ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 IV co. l.f., nella gestione delle precedenti procedure affidategli;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di S.G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F.02735930345) con sede legale in Borgo Val Di Taro (PR), Via Imbriani 14/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Lerose Antonio (C.F. LRS NTN 81C24 D122P) nato a Crotone (KR), il 24/03/1981, con domicilio in Borgo Val di Taro (PR), Via Libertà n. 5;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. PIETRO BORASCHI, con studio in Fornovo di Taro (PR), via Monsignor Giuseppe Malpeli n. 19/2;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza "virtuale" del giorno 29/09/2022 (ore 10:00) e, a tal fine,



ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà l'approvazione del rendiconto, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno cinque giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la



presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui
all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art.
17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 27/04/2022

Il Giudice Est.

Dott. Irene Colladet

Il Presidente

Dott.Antonella Ioffredi

